

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CAIANIELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226,
recante disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al
registro dei revisori contabili

Già stampato n. 2620 della XII legislatura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984, nell'elevare ed omogeneizzare a livello europeo lo *standard* qualitativo dell'attività di controllo legale dei conti, stabilisce che a detta attività possa accedere solo chi possieda determinati requisiti, abbia compiuto un tirocinio triennale, ed abbia superato un esame comprendente determinate materie.

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, emanato in esecuzione della direttiva, ha indicato nel 29 febbraio 1992 il termine ultimo per il possesso dei requisiti necessari per essere iscritti nel registro dei revisori secondo la disciplina transitoria. A seguito della proroga dei termini per presentare domanda, il registro è stato formato con decreto 12 aprile 1995 e pubblicato il 21 aprile 1995. Essendosi procrastinato sino alla pubblicazione il sistema previgente, numerose persone sono state nominate componenti di collegi sindacali nel periodo 1° marzo 1992 - 20 aprile 1995, ma l'attività da esse svolta non ha assunto rilevanza ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori dal momento che, ancorchè iscritte in albi professionali, non avevano titolo per giovare di quanto disposto, in via transitoria, dall'articolo 11, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 88 del 1992; nè avevano in alcun caso la possibilità di accedere all'esame previsto dall'articolo 4 (norma a regime), stante l'indispensabile presupposto di «aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati» (articolo 3 del decreto legislativo). E poichè, in senso proprio non esistono revisori contabili se non a far data dalla pubblicazione del registro, non può esistere la possibilità giuridica di completare il triennio di tirocinio prima del 21 aprile 1998.

È, dunque, necessario rendere possibile l'immediato accesso al registro tramite un

esame che, conforme ai principi della direttiva CEE, ponga rimedio alla situazione verificatasi; ed è assolutamente urgente provvedere giacchè alla fine di aprile le organizzazioni societarie provvedono al rinnovo dei collegi sindacali e degli altri organismi di controllo, ma non sussiste più la possibilità di confermare nell'incarico quanti siano stati nominati ai sensi della normativa previgente, non essendo iscritti nel registro dei revisori; ciò basta ad integrare i presupposti di necessità e di urgenza per ricorrere alla decretazione.

Passando all'esame delle singole norme, l'articolo 1 contiene tutte le disposizioni attinenti la composizione, la nomina ed il funzionamento della commissione di esame. È sembrato opportuno, al fine di uno spedito espletamento della sessione di esami, decentrarne lo svolgimento, dal momento che la concentrazione di circa 10.000 candidati (tale si stima il numero complessivo degli esaminandi) presso un'unica commissione avrebbe finito per dilatare enormemente i tempi di espletamento.

La commissione è composta di cinque commissari ed è presieduta, a fini di garanzia di imparzialità, da un magistrato. È previsto che il presidente possa essere un magistrato collocato in quiescenza: ciò al fine di non aggravare gli uffici giudiziari e di rendere più facile il reperimento di persone che accettino l'incarico.

L'articolo 2 prevede i requisiti necessari per accedere all'esame, contemperando i principi di cui alla direttiva 84/253/CEE con le condizioni (sia in materia di titolo di studio sia con riferimento al tirocinio) determinatesi nel periodo transitorio. Ne conseguono forme semplificate di tirocinio e di esame. Sono state prese in considerazione tutte le attività consistenti in revisione dei conti, ma la possibilità di accesso all'esame è stata ristretta a coloro che hanno svolto

attività particolarmente qualificate che - pur non potendo essere, «*stricto iure*», definite di revisione contabile - possono ragionevolmente essere prese in considerazione nel contesto di una normativa sostanzialmente transitoria e, in quanto tale, avente il fine di disciplinare situazioni pendenti prima della pubblicazione del registro.

Al fine di evitare dichiarazioni inesatte è previsto l'obbligo da parte degli interessati di attestare l'avvenuto tirocinio per il mezzo di una specifica relazione certificata dal professionista presso cui è stato svolto il tirocinio stesso.

Gli articoli 3 e 4 hanno il fine di rendere possibile un sollecito espletamento delle prove. In particolare l'articolo 4 del decreto-legge, prevede che l'esame riguardi tutte le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo: siffatta previsione è resa possibile dal fatto che mentre può considerarsi giustificato che il tirocinio sia svolto in forma semplificata (non potendosi altrimenti recuperare sul piano giuridico la rilevanza dell'attività svolta dagli interessati nel periodo 1° marzo 1992 - 20 aprile 1995), del tutto ingiustificata sarebbe un'esenzione dall'ulteriore requisito imposto dalla direttiva CEE (cioè la conoscenza delle materie indicate dall'articolo 6 della direttiva, recepite dall'articolo 4 del decreto legislativo); infatti tale esenzione potrebbe comportare, a danno dell'Italia, una procedura di infra-

zione. Peraltro, a fini di speditezza, è parso opportuno far svolgere solo prove orali.

L'articolo 5 ha il fine specifico di impedire che coloro che siano stati nominati sindaci nel periodo 1° marzo 1992 - 20 aprile 1995 decadano prima di aver avuto la possibilità di effettuare gli esami indetti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto-legge. Comunque la possibilità di rinnovo è limitata a coloro che vengono nominati anteriormente alla data di chiusura degli esami. In caso contrario ne sarebbe derivata la possibilità di essere nominati sindaci anche per coloro che avessero omesso di sottoporsi all'esame ovvero ne avessero riportato esito negativo.

L'articolo 6 implica la possibilità che, a regime, l'esonero attualmente previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo sia consentito, sia pure parzialmente, a coloro che, nel sostenere un esame di Stato, abbiano superato solo alcune delle materie previste dal decreto legislativo.

Con gli articoli 7 e 8 si disciplina il pagamento della tassa d'esame e si abroga la normativa richiamata all'articolo 9, comma 8, poichè trattasi di disposizioni non in armonia con il sistema determinato dalla pubblicazione del registro dei revisori contabili.

Il provvedimento non comporta spese né oneri finanziari per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, recante disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

Decreto-legge 29 aprile 1996, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996

Disposizioni urgenti concernenti l'iscrizione al registro dei revisori contabili

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili dei soggetti non iscritti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice così composta:

a) un magistrato ordinario, anche in pensione, che la presiede e avente qualifica non inferiore a magistrato d'appello, designato dal presidente della corte d'appello;

b) un dottore commercialista, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

c) un ragioniere perito commerciale, presidente di uno dei consigli dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

3. Con la stessa procedura indicata dal comma 2 vengono nominati i componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

5. Si applica l'articolo 67, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Per sostenere l'esame di cui al comma 1, occorre presentare, nel termine di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda alla corte d'appello nel cui distretto il candidato ha la residenza. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificati di nascita e residenza;
- b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- c) attestazione del compiuto tirocinio triennale ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3 e 4 dell'articolo 2;
- d) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 8.

7. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

Articolo 2.

(Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili)

1. Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:

a) avere conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della durata minima di tre anni, ovvero essere iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;

b) avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti. L'attività di tirocinio e quella di componente di

collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulabili ai fini del triennio.

2. Per la valutazione e l'attestazione del tirocinio, l'interessato redige una relazione sull'attività effettuata, che deve essere certificata dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto.

3. Il periodo di tirocinio di cui al comma 1, lettera *b*), deve essere completato almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione all'esame.

4. I funzionari dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un altro funzionario pubblico che sia abitualmente addetto alla revisione contabile.

Articolo 3.

(Inizio della sessione di esami)

1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 4.

(Svolgimento dell'esame)

1. L'esame consiste in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 5.

(Rinnovo nelle cariche)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile di enti, possono essere rinnovati nella carica per un successivo triennio, anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili, purchè il rinnovo intervenga anteriormente all'esame di cui all'articolo 1.

2. Gli interessati debbono presentare, entro i trenta giorni successivi alla chiusura della sessione di esami, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche di cui al comma 1.

Articolo 6.

(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie.».

Articolo 7.

(Ricevuta allegata alla domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame è redatta in bollo. Ad essa è allegata la ricevuta del pagamento di lire ottantamila.

Articolo 8.

(Contributo obbligatorio)

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonchè alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 nell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La quietanza originale rilasciata dalla tesoreria che ha ricevuto il pagamento, deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro il mese successivo alla scadenza del 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio 1996.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo il direttore generale della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato l'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, ed il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - CAIANIELLO

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

